



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. **vedi intestazione digitale**

Class. **34.43.01 / Fasc. 8.128.1/2021**

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

e. p. c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Regione Calabria
Dipartimento Politiche dell'Ambiente
dipartimento.ambiente@pec.regione.calabria.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Catanzaro e Crotona
sabap-cz-kr@pec.cultura.gov.it

Alla Società Genera S.r.l.
genera_srl@pec.it

Oggetto: [ID_VIP: 7574] - Progetto di un impianto fotovoltaico e opere di connessione alla RTN, denominato "San Biagio", della potenza di picco pari a 29,16 MW, da realizzarsi nei Comuni di Crotona (KR) e Scandale (KR).

Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 152/2006.

Proponente: Società Genera S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio.

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo".

VISTO l'art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.



VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale".

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare l'art. 25 rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" e il successivo DPCM del 14/02/2022 "Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l'altro l'ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019).

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908.

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;



VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in “Ministero della transizione ecologica” ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, che ha stabilito che <<La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti>>.

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) cambia la propria denominazione in Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;



VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare il comma 4 dell’art. 41 rubricato “Livelli e contenuti della progettazione”, relativo alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico;

CONSIDERATO che la Società Genera S.r.l., con nota del 26/10/2021, ha presentato alla Direzione Generale per la Crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica acquisita con prot. MATTM/120142 in data 04/11/2021, istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 152/2006, successivamente perfezionata con PEC acquisita al prot. n. 63931/MiTE del 23.05.2022;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 64980 del 24/05/2022, acquisita al protocollo della Direzione generale Abap del MiC con prot. |MIC_ DG-ABAP_SERV V|25/05/2022|0019694-A|, la Direzione Generale valutazioni ambientali del MiTE ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza segnalando, tra l’altro, l’avvenuta pubblicazione del Progetto, dello Studio di impatto ambientale, della Sintesi non tecnica, e dell’Avviso al pubblico sul sito dedicato, al seguente link: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8113/11948>;

CONSIDERATO che il progetto in valutazione, secondo quanto dichiarato dalla Società Genera S.r.l., rientra tra quelli disciplinati dall’art. 8, c. 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 di competenza statale nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui Allegato I bis, del medesimo del D.lgs. 152/2006 ed anche nella tipologia elencata nell’Allegato II oppure nell’Allegato II-bis;

CONSIDERATO che la Direzione generale Abap del MiC, con nota prot. MIC_DG-ABAP_SERV V n. 20151 del 27/05/2022, ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone di esprimere le proprie valutazioni in merito all’intervento in oggetto e al Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” e al Servizio III “Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico” della medesima DG-ABAP di esprimere il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, comunicando per le vie brevi con questa Soprintendenza speciale, ha fornito indicazioni in merito alla documentazione aggiuntiva da richiedere allo scopo di consentire l’espressione del proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che il Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” della DG-ABAP, con nota MIC_DG-ABAP_SERV II n. 23908 del 23/06/2022 ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale la necessità di acquisire documentazione integrativa allo scopo di consentire l’espressione del proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che la Direzione generale Abap del MiC, con nota prot. MIC_DG-ABAP_SERV V n. 24016 del 24/06/2022, anche sulla scorta delle osservazioni formulate dalla competente SABAP e dal Servizio II della DG ABAP, ha comunicato alla Direzione Generale valutazioni ambientali del MiTE e alla Società proponente la necessità di produrre la documentazione integrativa atta a consentire l’espressione del parere di competenza;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MiTE, con nota prot. CTVA 4918 del 15/07/2022 acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_DG-ABAP_SERV V n. 26736 del 24/10/2022, ha comunicato al proponente la necessità di acquisire documentazione integrativa al fine di procedere con le attività istruttorie di competenza;

CONSIDERATO che la Società Genera S.r.l., con nota acquisita dalla DG Abap prot. MIC_DG-ABAP_SERV V n. 27799 del 25/07/2022, ha chiesto alla Direzione generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo del MiTE la sospensione dei termini di 120 giorni per l'integrazione documentale, accordata dalla DG Valutazione Ambientali del MiTE con nota prot. n. 102724 del 23/08/2002 acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SSPNRR n. 2697 del 24/08/2022;

CONSIDERATO che la Società Genera S.r.l., con nota prot. n. S0017/2022 SR/GLP del 02/12/2022, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR n. 6470 del 05/12/2022, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta e successivamente posta all'attenzione della competente Soprintendenza ABAP per le province di Catanzaro e Crotona e ai Servizi II e III della DG Abap con nota prot. MIC_SS-PNRR n. 134 del 04/01/2023 chiedendo altresì le relative valutazioni e osservazioni alla luce anche delle integrazioni trasmesse dal proponente;

CONSIDERATA la nota prot. MIC_SABAP-CZ-KR n. 3642 del 19/06/2023, acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR n. 11976 del 22/06/2023, con cui la **Soprintendenza Abap per le province di Catanzaro e Crotona** ha formulato il proprio parere di competenza che di seguito si riporta:

VISTA la richiesta di integrazioni del 24/06/2022 prot. n. 24016 del Ministero della Cultura – SS. PNRR;
ESAMINATA la documentazione progettuale integrativa acquisita dal link indicato con la nota che si riscontra, ed in particolare gli elaborati relativi agli aspetti paesaggistici ed archeologici redatti dai tecnici incaricati dai quali si evince che la proposta progettuale in argomento risulta non pienamente conforme alla richiesta di condivise integrazioni così per come anche rappresentato negli elaborati tecnico-progettuali integrativi trasmessi;

Per quanto sopra precede, questa Soprintendenza, per quanto di sua stretta competenza, osserva ed evidenzia quanto segue:

a) Aspetti legati alla tutela del patrimonio culturale paesaggistico, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i.

1. Rispetto alla richiesta di documentazione attestante la *“non disponibilità di aree destinate ad attività ed insediamenti produttivi nelle quali la realizzazione degli impianti FER non arrechino pregiudizio alle attività produttive già insediate, siti produttivi dismessi e aree degradate da attività antropiche (come cave, ex discariche e siti contaminati) non utilmente impiegabili per attività agricole, turistiche ed altre attività di rilievo”* si riscontra la mancanza della già richiesta documentazione ufficiale rilasciata da parte dell'Ente Comunale attestante la non disponibilità di aree disponibili in zona industriale. Ad ogni modo le attestazioni rese del professionista non possono sostituire quelle che di norma vengono rilasciate dall'ente istituzionale;

2. I certificati di Destinazione Urbanistica non vengono acquisiti in quanto il menzionato allegato “SNBADDR03-01-CDU” non risulta essere presente negli elaborati trasmessi tramite link informatico e pertanto la richiesta di integrazioni viene qui reiterata. Inoltre dalla documentazione integrativa prodotta si evince l'impossibilità di acquisizione delle attestazioni relative agli usi civici e pertanto risulta incompleta l'analisi del regime vincolistico relativa all'area di intervento. Si rileva altresì la mancanza di un elaborato planimetrico in cui siano riportate le distanze minime di 500 m dai Beni Culturali per come previsto dall'art. 47 del D.L. 41 del 2023;

3. Nell'elaborato “SNBSIAT01-00 Inquadramento territoriale PRG Crotona” non c'è corrispondenza cromatica tra le aree evidenziate in cartografia e la relativa legenda con una conseguente difficoltà nella lettura ed interpretazione dei dati ivi rappresentati. Inoltre dalle cartografie l'impianto risulta essere adiacente a territori coperti da foreste e boschi di cui si chiede di verificarne con apposito elaborato



ed adeguata rappresentazione grafica, la distanza secondo quanto sopra già evidenziato. Viene altresì riscontrata la presenza nel raggio di 500m di un'unità abitativa con presenza umana costante;

4. Nelle note d'accompagnamento alle integrazioni, l'elaborato "SNBSIAT08-00 Inquadramento paesaggistico" non può ritenersi definitivo in assenza della componente vincolistica relativa alla lettera h) dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 per come già sopra evidenziato.

5. Alla pag. 1 dell'elaborato "Relazione Tecnica Agroforestale" si legge in grassetto che *"l'impianto non presenta particolari criticità a carico della componente ambientale"* e *"le opere di mitigazione e gli interventi compensativi agronomici sono estremamente ridotti al minimo"*. Tale affermazione non trova condivisione da parte di questo Ufficio in quanto, seppur considerando soltanto gli aspetti paesaggistici, la si ritiene contraddittoria e non opportunamente sostenuta vista la significativa estensione e l'impatto che l'impianto avrà sul paesaggio circostante e sui valori che esso esprime. Specificatamente sul computo metrico estimativo viene prevista alla voce 54/54 N.P. 306 una spesa di euro 8.500,00 per le previste opere di vegetazione che vengono calcolate a corpo e senza uno specifico calcolo analitico relativo alla varietà, alla tipologia delle essenze vegetali, alla loro consistenza in termini di altezza e sviluppo delle piante da impiantare nella fascia di mitigazione. La cifra prevista, per le considerazioni fatte, per la tipologia di specie arboree previste e rappresentate nei fotorendering, e per la significativa consistenza è da ritenersi esigua e non motivatamente giustificata.

6. Nell'elaborato "SNBPDOT08-01 - Sezione tipo viabilità non vengono indicati i materiali utilizzati in relazione alla stratigrafia rappresentata e non sono indicate nelle sezioni tipo i confini dell'impianto con i riferimenti alla recinzione ed alle previste opere di mitigazione proposte. Inoltre nell'elaborato "SNBPDOT05-00 Layout impianto fotovoltaico su foto aerea" manca la rappresentazione grafica dei nuovi tratti relativi alla viabilità interna che, a detta del proponente, sarà integrata in quella dell'esistente impianto eolico.

7. In relazione al citato elaborato SNBADDR03-01-CDU contenente i CDU, se ne evidenzia l'assenza dall'elenco degli elaborati integrativi acquisiti tramite link inviato. Inoltre, in merito ai riferiti errori nell'individuazione dell'area "Bosco Manca di Cane" in corrispondenza delle particelle oggetto di intervento, è opportuno che il Proponente faccia pervenire formale rettifica da parte dell'Ente Comunale che ha rilasciato i CDU, con specifica individuazione della stessa area all'interno dello strumento urbanistico vigente;

8. Si ritiene opportuno proporre una composizione e disposizione planimetrica delle vele secondo comparti non rigidamente geometrici ma secondo la morfologia del luogo con ulteriori corridoi ecologici da rappresentare contestualmente ed in maniera congiunta alle previste opere di mitigazione rappresentate negli elaborati grafici, per come previsto dall'art. 15 c. 4 lettera f) del Tomo del QTRP.

Relativamente ai Fotoinserimenti (tav. "SNBST27-00 Fotoinserimenti P.V.") degli interventi proposti, si osserva nelle rappresentazioni la sola presenza di 2 specie vegetali che, per come rappresentate, non corrispondono a quanto schematicamente rappresentato nella tavola integrativa "SNBPDOT31-00 Planimetria opere di mitigazione e naturalizzazione". Nello stesso elaborato si osserva inoltre la necessità di estendere la fascia delle opere di mitigazione anche nei tratti laterali dei corridoi che risultano visibili dalla percorrenza del tratto stradale adiacente.

Inoltre nella valutazione dei fotoinserimenti prodotti e specificatamente le tavole: "SNBST28-00 Fotoinserimenti PV3", "SNBST29-00 Fotoinserimenti PV4", "SNBST30-00 Fotoinserimenti PV5", "SNBST31-00 Fotoinserimenti PV6", le citate opere di mitigazione presenti nelle didascalie sono di fatto assenti nelle rappresentazioni fotografiche;

Nella tavola "SNBIAT24-00 Analisi di visibilità e fotoinserimenti SSE" la sottostazione elettrica appare estranea al contesto paesaggistico e priva della siepe arbustiva perimetrale prevista con lo scopo di mitigare l'impatto visivo, da come si evince alla pag.5 dell'elaborato "SNBSSOR09-00 Relazione tecnica agro ambientale". Inoltre non vengono specificati i materiali impiegati nelle finiture esterne della stessa Sottostazione elettrica in argomento;

b) aspetti legati alla tutela del patrimonio archeologico

Sotto tale profilo, si porta a conoscenza di codesta SS PNRR che nell'ambito del buffer interessato dall'impianto fotovoltaico in questione, oltre ad essere in promiscuità con un impianto eolico già



esistente e ricadente nello stesso buffer, questa Soprintendenza, in occasione della realizzazione dell'impianto eolico, ha avuto modo di esercitare l'attività di verifica dell'interesse archeologico in corso d'opera stante il rinvenimento di reperti di notevole importanza.

A tal proposito, sulla scorta dell'attività scientifica espletata, questa Soprintendenza, con Soprintendenziale prot. n. 3522-P del 13.06.2023 ha posto in essere, debitamente notificato agli attori coinvolti, l'avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale ex artt. 10, 12 e art. 13 del D.Lgs. n.42/2004 del sito in cui insiste il rinvenimento della "Chiesetta paleocristiana - protobizantina in località Piano San Biagio" (V-VII sec. d.C.) e pertanto, in via cautelativa nei confronti dell'integrità del patrimonio culturale rinvenuto, ed in attesa della conclusione dell'iter stesso, questo Ufficio si riserva di rendere ulteriori successive comunicazioni.

Entrando poi più specificatamente negli esiti della relazione della Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, le risultanze delle indagini evidenziano un rischio essenzialmente medio con l'eccezione del settore più prossimo al sito 36, dove il rischio è alto. Considerate le modalità insediative nelle varie epoche e soprattutto per le caratteristiche proprie dell'occupazione e conduzione dei suoli tra basso medioevo e la prima età moderna (XV-XVI secolo), con esiti anche in secoli più vicini al nostro (in particolare tra XVII e XVIII) secolo con il radicarsi nel territorio del latifondo, ma anche conduzioni più parcellizzate note dalle fonti archivistiche, che delineano un particolare paesaggio storico-archeologico, si ritiene necessario approfondire le verifiche archeologiche ante-operam mediante un'ampia e ragionata campagna di saggi stratigrafici di varia estensione, da progettare e calibrare con gli Uffici Ministeriali competenti, nei singoli settori previsti per l'impianto produttivo energetico e di prospezioni geofisiche mirate (integrabili poi con saggi stratigrafici) al fine di migliorare il quadro conoscitivo e prevenire eventuali danni al patrimonio archeologico nel sottosuolo la cui consistenza nell'area in esame a volte, come dimostrano scavi e verifiche effettuate in altri tempi anche recenti (riportati anche nella Relazione), sfugge anche alle pur attentissime e metodiche indagini di superficie, come quelle eseguite dai professionisti incaricati, ed emerge solo da altre metodiche applicate, in primis la verifica stratigrafica applicata a diverse strategie di scavo (trincee, *open area*, saggi quadrangolari di varia dimensione inseriti in una quadrettatura generale georeferenziata).

Pertanto l'iter autorizzativo dovrà prescrivere quelle operazioni tipiche delle indagini archeologiche invasive e non invasive calibrate con l'entità dei settori del vasto impianto produttivo.

CONSIDERATA la nota della Soprintendenza Abap per le province di Catanzaro e Crotona, prot. n. 5591 del 27/09/2023, acquisita con prot. MIC_SS-PNRR|29/09/2023|0022063-A, con la quale si è fornito riscontro - puntualizzando i dati relativi ai rinvenimenti archeologici del biennio 2011-2012 e provvedendo a trasmettere la relativa Relazione archeologica redatta nel 2011 - alla richiesta formulata dal Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione Generale Abap, con nota prot. MIC_SS-PNRR_UO2|22/08/2023|0018107-P;

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione Generale Abap, trasmesso con nota prot. MIC_SSPNRR_UO2|23/10/2023|0024528-I, che di seguito si riporta:

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota di codesto Servizio prot. n. 134 del 04.01.2023, vista la nota prot. n. 3642 del 19.06.2023, assunta agli atti con prot. n. 11976 del 22.06.2023, con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotona, di seguito 'Soprintendenza', ha espresso il proprio motivato parere, vista, inoltre, la nota prot. n. 5591 del 27.09.2023, con cui la Soprintendenza giusta richiesta prot. n. 18107 del 22.08.2023 ha puntualizzato i dati relativi ai rinvenimenti archeologici del biennio 2011-2012, provvedendo a trasmettere la relativa Relazione archeologica redatta nel 2011, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, si comunica quanto segue in ordine alla tutela archeologica.

Nel suddetto parere la Soprintendenza evidenzia la prossimità dell'area di impianto al complesso archeologico in località Piano San Biagio, nel quale nel 2011-2012 sono stati rinvenuti e indagati nel corso di una precedente attività di archeologia preventiva i resti di una chiesa paleocristiana (V sec. a.C.) e di un cimitero (VI-VII sec. d.C.). In considerazione dell'elevato interesse storico e archeologico che tali



testimonianze rivestono anche ai fini della ricostruzione delle dinamiche di insediamento post-antiche e della storia della Diocesi di Crotona, è stato avviato dalla medesima con nota prot. n. 3522 del 13.06.2023 un procedimento di dichiarazione d'interesse ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 42/2004.

L'Ufficio, condividendo i contenuti del Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico redatto secondo gli standard disciplinati dalle Linee Guida approvate con D.P.C.M. 14/02/2022, ritiene necessario attivare *“saggi stratigrafici di varia estensione, da progettare e calibrare con gli Uffici ministeriali competenti, nei singoli settori previsti per l'impianto produttivo energetico e di prospezioni geofisiche mirate (integrabili poi con saggi stratigrafici)”*.

Ciò premesso, corre l'obbligo di rilevare che, stante il procedimento di tutela in corso, una consistente porzione dell'impianto, corrispondente con il settore centrale, è compresa nel buffer di 500 m dal perimetro del vincolo e viene, pertanto, a ricadere in area definita non idonea ai sensi dell'art. 20, c. 8, lett. c-quater) del D.Lgs. n. 199/2021. Si fa inoltre presente che in questa zona il rischio archeologico risulta di massimo grado, considerato anche che le tracce più eccentriche riferite al polo religioso risulterebbero estendersi oltre i limiti dello scavo del 2012, come puntualizzato nella relazione tecnica a corredo della succitata comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 3522 del 13.06.2023 (*“Il numero delle tombe non è da considerarsi definitivo poiché il cimitero sembrerebbe più esteso”*) e come peraltro sembrerebbe indicato dall'attuale presenza di un'area di dispersione fittile (UT 35) a nord del saggio. Per quanto attiene alle restanti zone interessate dal progetto, si riscontra un livello di rischio archeologico qualificato - di grado per lo meno medio - in corrispondenza dei campi; in considerazione della presenza antropica diffusa e di ampia diacronia nel territorio in parola e sulla base della cautelativa correlazione stabilita nelle Linee Guida tra ridotti livelli di visibilità dei terreni e attribuzione di un grado medio di rischio archeologico relativo, si ritiene opportuno riferire quest'ultimo anche ai tratti interessati dal cavidotto risultati inaccessibili o con visibilità minima in fase di ricognizione.

Per le considerazioni sopraesposte, e in particolare per gli impatti accertati sul patrimonio archeologico tutelato e l'inidoneità delle aree prescelte, si ritiene che il progetto presentato non sia assentibile.

Si precisa che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare nell'immediato la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico a fronte delle criticità rilevate e non per l'insussistenza di rischio di possibili interferenze con le stratigrafie archeologiche, il progetto rimane in ogni caso soggetto alla medesima procedura. Pertanto, in caso di realizzazione dell'opera, dovranno comunque essere effettuate indagini preventive ai sensi dell'art. 41, c. 4, da espletare entro la data prevista per l'avvio dei lavori (D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10), eventualmente affiancate dalla sorveglianza archeologica in corso d'opera, nelle modalità indicate dalla Soprintendenza e alla luce del rivalutato rischio archeologico relativo.

Al riguardo, si rammenta che il rinvenimento di resti archeologici nel corso delle indagini potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – ulteriori approfondimenti di indagine oltre che modifiche, anche sostanziali, del progetto ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 41, co. 4 e dall'Allegato I.8, punto 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida.

CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

il Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022 (PST), elaborato dal Comitato permanente di promozione del turismo con il coordinamento dell'allora Direzione generale Turismo del MiBACT, ha posto il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese;

il medesimo PST, nel quadro della 'Strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne' (punto A.2.4) ha stabilito che:

- per destinazioni caratterizzate da un'importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;



- indispensabile l'integrazione con le altre filiere presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agroalimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;

CONSIDERATO inoltre quanto è emerso dal 'Primo rapporto sullo stato del paesaggio rurale', pubblicato nel settembre 2018 dall'Osservatorio laboratorio del paesaggio e dei beni culturali dell'Università degli studi di Firenze:

- I paesaggi rurali sono indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori ... Si tratta di complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza.

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

VISTO il sopra citato art. 12 che al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali;

CONSIDERATO che le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio*;

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) congiuntamente sottoscritto da MISE, MATTM E MIT ha stabilito che occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;

CONSIDERATO che il vigente Quadro territoriale regionale paesaggistico della Regione Calabria, come anche il Quadro conoscitivo territoriale del PSC di Crotona, evidenziano la necessità di "evitare gli effetti cumulativi negativi nei confronti dell'ambiente a seguito di una concentrazione di impianti e reti energetiche in una stessa area";

ESAMINATI gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica e le integrazioni trasmesse dalla Società Genera S.r.l. e pubblicate sul sito web dell'Autorità competente all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8113/11948>;

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza Abap per le province di Catanzaro e Crotona e del Servizio II della Direzione Generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale**;

PREMESSO che il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato San Biagio, provvisto di inseguitori mono-assiali, di potenza di immissione in rete pari a 28,054 MW



(potenza di picco pari a 29,16 MWp), da ubicarsi nel Comune di Crotona (KR) con opere connesse ricadenti anche nel Comune di Scandale (KR).

L'impianto ha una potenza nominale pari a 28,054 MW (immissione in rete), con l'impiego di 47808 moduli fotovoltaici bifacciali da 610 Wp/cd., installati su 921 inseguitori mono-assiali in configurazione 2P da 48 moduli ciascuno e 150 inseguitori mono-assiali in configurazione 2P da 24 moduli ciascuno, ottenendo una potenza di picco in DC pari a 29,16 MWp.

La superficie occupata dall'impianto suddiviso in N°7 sottocampi sarà pari a circa ha. 29,7, di cui ha. 29,27 destinati all'inerbimento permanente, rispetto ad una superficie disponibile di circa ha 302.

I moduli fotovoltaici saranno tenuti in posizione ed orientamento da idonee strutture in acciaio zincato a caldo, che, attraverso servomeccanismi, consentiranno "l'inseguimento" del sole durante tutto il suo percorso nella volta del cielo. Tali sistemi ad inseguimento monoassiale, cosiddetto di rollio verranno installati a circa 2,5 m (nel punto medio) dal terreno effettuando una rotazione massima di +/-60°

VISTO che in riferimento al Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Calabria, l'impianto proposto con le opere connesse, ricade all'interno dell'Ambito paesaggistico-territoriale **APTR 8 – "Il Crotonese"**, e all'interno dell'Unità paesaggistico-territoriale **UPTR 8a – "Area di Capo Rizzuto"**, con le basse colline litoranee del Marchesato, in un territorio agricolo storicamente segnato dalla presenza del sistema economico-agrario del latifondo, a ridosso di una parte costiera densa di importanti testimonianze archeologiche e monumentali quali il tempio di Hera Lacinia e la fortezza di Le Castella.

CONSIDERATO che il QTRP mira a perseguire i seguenti obiettivi:

- Considerare il territorio come risorsa limitata e quindi **il governo del territorio deve essere improntato allo sviluppo sostenibile;**
- **Promuovere la convergenza delle strategie di sviluppo territoriale e delle strategie della programmazione dello sviluppo economico e sociale**, ovvero rendere coerenti le politiche settoriali della Regione ai vari livelli spaziali;
- Promuovere e garantire la sicurezza del territorio nei confronti dei rischi idrogeologici e sismici;
- **Tutelare i beni paesaggistici di cui agli art.134, 142 e 143 del D.Lgs. 42/2004** anche secondo i principi della "Convenzione europea del Paesaggio", ratificata con legge 2 gennaio 2006 n. 14 (GU n. 16 del 20 gennaio 2006);
- **Perseguire la qualificazione ambientale paesaggistica e funzionale del territorio mediante la valorizzazione delle risorse del territorio, la tutela, il recupero, il minor consumo di territorio, e quindi il recupero e la valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e del territorio rurale** quale componente produttiva e nel contempo quale presidio ambientale come prevenzione e superamento delle situazioni di rischio ambientale, assicurando la coerenza tra strategie di pianificazione paesaggistica e pianificazione territoriale e urbanistica;
- Individuare i principali progetti per lo sviluppo competitivo delle aree a valenza strategica, sia nei loro obiettivi qualificanti che nei procedimenti di partenariato interistituzionale da attivare;
- **Valutare unitariamente gli effetti ambientali paesaggistici e territoriali indotti dalle politiche di intervento, con l'integrazione e la riqualificazione socio-economica degli insediamenti produttivi e residenziali, il miglioramento della mobilità delle persone e delle merci attraverso l'integrazione delle diverse modalità di trasporto su tutto il territorio regionale e la razionalizzazione delle reti e degli impianti tecnologici.**
- Fissare le disposizioni a cui devono attenersi le pianificazioni degli enti locali e di settore, al fine di perseguire gli obiettivi di sviluppo territoriale e di qualità paesaggistica individuati inoltre dal Documento per la Politica del Paesaggio in Calabria di cui all'art 8 *bis* della L.R. 19/02 quale parte integrante dello stesso QTRP.

CONSIDERATO che il QTRP (Tomo IV, art. 14) individuando come obiettivo strategico l'autosufficienza, dal punto di vista energetico, dei nuovi edifici entro il 2020, sostenuta da reti di distribuzione e servizio efficienti e intelligenti (*smart grid*) prevede che **“Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovranno essere ubicati prioritariamente in aree destinate ad attività ed insediamenti produttivi, con particolare rilevanza per i progetti di riqualificazione e recupero, anche dal punto di vista ambientale, dei siti produttivi dismessi, in aree marginali già degradate da attività antropiche, o comunque non utilmente impiegabili per attività agricole o turistiche o altre attività di rilievo, prediligendo la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto anche mediante lo sfruttamento di quelle esistenti. Qualora non vi sia disponibilità delle suddette aree, in coerenza con i contenuti dell'articolo 12, comma 7, del D.lgs. 387/2003, del D.M. 10 settembre 2010 e del D.lgs. n. 28/2011, gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili potranno essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici prive di vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio;**

CONSIDERATO che le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un **contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.**




Figura 1 - Cartografia da Relazione tecnica generale (Elaborato SNBPDOR01-01)

CONSIDERATO che il progetto proposto è ubicato in prossimità di un'area di elevato valore paesaggistico e naturalistico, denominata "Manca di Cane" che si sviluppa lungo il corso del Vallone Papanice e della quale si prevede l'attraversamento tramite il cavidotto di connessione, un'area che "ben rappresenta l'evoluzione da un punto di vista ecologico del territorio crotonese che per effetto di intense azioni

antropiche nel corso degli anni ha subito una notevole modificazione”, come dichiarato nel Quadro conoscitivo territoriale del PSC di Crotona, che inoltre riconosce “il valore ecologico del sito, il quale conserva ancora peculiarità tipiche della macchia mediterranea e del bosco termofilo, un tempo rigogliosi e ricchi di una variegata fauna selvatica”, anche caratterizzato dalla presenza di “un invaso artificiale, ben inserito nella vegetazione, che richiama una ricca varietà di uccelli ed anfibi”;

CONSIDERATO che il medesimo Quadro conoscitivo territoriale conclude che “La vegetazione arborea e arbustiva ancora presente a “manca di cane” risulta quasi del tutto scomparsa nella restante parte del territorio comunale, quindi il sito appare meritevole di tutela ambientale e valorizzazione” riconoscendo questa zona collinare posta tra la città di Crotona e l’abitato di Papanice come “indispensabile per orientare in maniera sistematica la città verso una offerta turistica culturale tanto più forte e completa, quanto più inserita nel sistema delle aree archeologiche e dei musei, e interconnessa con i circuiti naturalistici regionali e nazionali”;




Figura 2 – Planimetria completa dell’impianto e sistema dei beni paesaggistici e archeologici - elaborazione SS-PNRR

CONSIDERATO E VALUTATO che, l’assetto vincolistico dell’area in cui si inserisce il progetto proposto, come dettagliato nel parere emesso dalla competente Soprintendenza territoriale, comprende:

- **aree e beni paesaggistici tutelati ai sensi dell’art. 142** comma 1), lett. c) - g) - m) D. lgs. n. 42 del 2004, interferiti direttamente dall’impianto proposto;
- **beni culturali tutelati dalla parte II** (beni architettonici e beni archeologici) del D.lgs. n. 42 del 2004;
- **vincoli culturali in itinere**, in immediata adiacenza all’area di progetto, in riferimento al complesso archeologico in località Piano San Biagio, dettagliatamente illustrato all’interno del parere emesso dalla competente Soprintendenza territoriale;

VISTO il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 134 dell’01/08/2016, il cui Quadro Conoscitivo è stato aggiornato con Delibera di Giunta Regionale n. 134 del 02/04/2019;

CONSIDERATO che la Visione Strategica del QTRP con il Programma Strategico “Calabria, un paesaggio Parco da valorizzare” si pone l’obiettivo strategico di “Riqualificazione e valorizzazione delle Fiumare e dei Corsi d’acqua” illustrato nel Tomo II del QTRP e disciplinato dall’art. 12 delle disposizioni normative (Tomo IV), che il territorio oggetto di intervento è interessato dal Progetto strategico di territorio-paesaggio “Riqualificazione urbana: Crotone”;

ESAMINATI i contenuti della documentazione presentata dal proponente comprensiva della documentazione integrativa.

CONSIDERATO E VALUTATO che, con *referimento agli aspetti di tutela paesaggistica e culturale*:

- il contesto interessato dall’impianto, compreso nel buffer sovralocale, appartiene al paesaggio naturale tipico della parte costiera e di colline litoranee del Marchesato, fortemente caratterizzato dal punto di vista geo-morfologico dai terrazzi marini del Pleistocene superiore, da spettacolari morfologie calanchive e da colline argillose. Alle ampie estensioni di seminativi che coprono le ondulazioni collinari, solcate da corsi d’acqua di piccola e media portata, si sono affiancate strutture agricole più recenti, frutto della Riforma Fondiaria che ha influito sulla connotazione e sulla lettura del paesaggio rurale, suddiviso dalla presenza di filari ed elementi arborei puntuali, uliveti, vigneti e caratterizzato da piccoli insediamenti rurali;
- per gli aspetti percettivi, l’impianto fotovoltaico con le relative opere di connessione, produrrebbe interferenze nei confronti degli **“elementi sensibili”** presenti nell’area vasta caratterizzanti il paesaggio identitario rurale costituiti da beni tutelati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 42/2004, dai beni paesaggistici tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs 42/2004, dalla viabilità di interesse locale, da strade a valenza paesaggistica e panoramica e dalle diffuse componenti rurali identitarie del paesaggio, in considerazione anche degli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza nel medesimo sito di un impianto eolico, già in esercizio;
- l’impianto fotovoltaico con le relative opere di connessione è ubicato in prossimità di un paesaggio che conserva ancora peculiarità tipiche della macchia mediterranea e del bosco termofilo, un tempo rigogliosi e ricchi di una variegata fauna selvatica, che nel territorio del Marchesato si spingevano fino al mare;
- il previsto impianto, con le relative opere di connessione attestandosi lungo una strada a valenza paesaggistica, produrrebbe un impatto considerevole, apportando uno stravolgimento della percezione delle connotazioni agricole dell’ampio terrazzo marino che domina il paesaggio crotoniate ad ovest dell’area urbana;
- le opere previste dal progetto sono suscettibili di alterare gli assetti consolidati del contesto paesaggistico meritevole di valorizzazione e il rapporto visuale con le percorrenze rurali - anche in rapporto alle tradizioni silvo-pastorali del territorio del Marchesato e ai manufatti individuati come suscettibili di tutela - che risulterebbe non compatibile con il processo complessivo di recupero, con il progetto 2007-2017 CROTONE CITTÀ DEL MEDITERRANEO Piano Strategico della Città di Crotona, sviluppato con l’obiettivo di “rendere Crotona un polo attrattivo puntando alla riqualificazione urbana ed alla rigenerazione economico-sociale sia del centro storico che dell’insieme della città e del territorio comunale. Le azioni selezionate prevedono, accanto ad effetti di evidente natura fisico-spaziale, anche effetti di carattere immateriale, comunque significativi dal punto di vista ambientale e territoriale”.

VALUTATO, dunque, che l’impianto in esame, per la complessità di relazioni con l’ambito territoriale in cui si inserisce e per l’interferenza dei vincoli esistenti con le singole parti dello stesso, risulta in aperto contrasto sia in riferimento ai valori culturali ed identitari pienamente rappresentati in questa porzione di paesaggio, sia in riferimento al quadro normativo vigente.





Figura 3 - Fotoinserimenti aerei (stralcio Elaborato SNBSIAT25-00)

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che, in riferimento agli **impatti cumulativi**, il contesto territoriale in cui l'impianto in esame si inserisce, è caratterizzato dalla presenza di numerosi impianti FER già realizzati, autorizzati o in corso di valutazione (impianti eolici, fotovoltaico e agrivoltaico di grande generazione) e che il previsto impianto fotovoltaico, insistendo sul medesimo sito di un impianto eolico esistente, prefigurerebbe **una caratterizzazione industriale del paesaggio rurale, in una parte eminente dell'immediato entroterra crotoniate**, che sarebbe in aperto contrasto con la visione strategica proposta a livello regionale e comunale, fortemente improntata al recupero delle valenze storico-culturali, paesaggistiche ed ambientali della città di Crotona;




Figura 3 - Inquadramento aree prioritarie per impianti FER (stralcio elaborato SNBSIAT45-00)

PRESO ATTO che è rimasta sostanzialmente inevasa la richiesta, formulata al proponente dalla Soprintendenza competente, di produrre atti dimostrativi della indisponibilità di aree destinate ad attività ed insediamenti produttivi, siti produttivi dismessi e aree degradate da attività antropiche come previsto dal comma 2 della lett. A dell'art. 15 delle "Disposizioni normative" del QTRP, non ritenendo che possano assumere valore probante, a questo fine, le attestazioni rese dal professionista incaricato della redazione del progetto con la modalità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. N. 445/2000;

PRESO ATTO che, come rilevato dalla competente Soprintendenza, "dalla documentazione integrativa prodotta si evince l'impossibilità di acquisizione delle attestazioni relative agli usi civici e pertanto risulta incompleta l'analisi del regime vincolistico relativa all'area di intervento";

CONSIDERATO E VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti archeologici* il previsto impianto si trova immediatamente a ridosso di un'area interessata da un **vincolo culturale in itinere** ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004, in località Piano San Biagio, nel quale nel 2011-2012 sono stati rinvenuti e indagati i resti di una chiesa paleocristiana (V sec. a.C.) e di un cimitero (VI-VII sec. d.C.) in coincidenza con un'area di dispersione fittile e che pertanto la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi "in considerazione dell'elevato interesse storico e archeologico che tali testimonianze rivestono anche ai fini della ricostruzione delle dinamiche di insediamento post-antiche e della storia della Diocesi di Crotona", come confermato dal Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale Abap;




Figura 5 - Carta delle presenze archeologiche (stralcio Elaborato SNBSS0T04-01-TAV_1)

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel vigente Quadro territoriale regionale paesaggistico della Regione Calabria, bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici;

CONSIDERATO che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione;

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione;

CONSIDERATO che la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e come tale è considerato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 della Legge 241/1990, e che, secondo l'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'art. 9;

RITENUTO che l'applicazione dei principi su richiamati è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

21. Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggia, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana.

(...)

23. Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro."

CONSIDERATO che, sulla base dei principi di azione del paesaggio di cui all'art. 1 lett. d. e lett. e., previsti dalla medesima Convenzione come meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

(...) "Salvaguardia dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni."

RITENUTO, in conclusione, di dover ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, che:

- L'impianto, dalla disposizione estremamente frammentata, è ubicato a ridosso del perimetro dell'area boscata del Piano di San Biagio, tutelata da vincolo paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/04



art. 142 c. 1 lett. g) (i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento);

- le opere di progetto ricadono all'interno di un'area interessata da un vincolo culturale in itinere ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.lgs. 42/04 (dichiarazione di interesse culturale);
- il cavidotto di connessione dell'impianto alla SSE interseca il Vallone Papanice detto anche Lampus, ed il Vallone Chiacchiavia tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 (parte II);
- Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1144/2014 ha definito l'effetto di 'irradiamento' dei beni paesaggistici presenti in un'area *"quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo"*;
- nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza speciale - insieme a quelle della competente Soprintendenza Abap per le province di Catanzaro e Crotona - si estende a considerare il paesaggio come territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
- nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 'La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime';
- l'impianto fotovoltaico proposto, qualora realizzato, causerebbe un'alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari e andrebbe a produrre importanti distorsioni paesaggistiche e difficilmente reversibili sottraendo, in tal modo, un paesaggio rurale ad una potenziale tutela e valorizzazione, obiettivo del vigente Quadro territoriale regionale paesaggistico della Regione Calabria e del PSC della città di Crotona;
- l'impianto fotovoltaico di progetto si inserisce in un contesto territoriale già fortemente segnato dalla presenza di altri impianti, in particolare eolici, con i quali interferirebbe significativamente in termini percettivi e i cui impatti cumulativi andrebbero a connotare ulteriormente il paesaggio circostante fino a comprometterne i caratteri costitutivi;
- il contesto territoriale di riferimento, oltre che per le peculiarità paesaggistiche distintive dello storico Marchesato si caratterizza anche per l'importante interesse del contesto archeologico come meglio descritto nel parere della Soprintendenza Abap per le province di Catanzaro e Crotona, che conferma che la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi;
- Stante il procedimento di vincolo culturale in corso, una consistente porzione dell'impianto ricadrebbe nel buffer di 500 m dal perimetro del vincolo, in area definita non idonea ai sensi dell'art. 20, c. 8, lett. c-quater) del D.Lgs. n. 199/2021 ed in cui - come rilevato dal Servizio II della DG Abap - Scavi e tutela del patrimonio archeologico (MIC_SSPNRR_UO2|23/10/2023|0024528-I) - "il rischio archeologico risulta di massimo grado, considerato anche che le tracce più eccentriche riferite al polo religioso risulterebbero estendersi oltre i limiti dello scavo del 2012, come puntualizzato nella relazione tecnica a corredo della succitata comunicazione di avvio



del procedimento prot. n. 3522 del 13.06.2023 ('Il numero delle tombe non è da considerarsi definitivo poiché il cimitero sembrerebbe più esteso')" concludendo infine che "in particolare per gli impatti accertati sul patrimonio archeologico tutelato e l'inedoneità delle aree prescelte, si ritiene che il progetto presentato non sia assentibile";



Figura 6 - Fotoinserimenti: PV 4 (Stralcio da elaborato SNBSIAT29-00)

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra esposto, la mancanza di un adeguato quadro programmatorio dello sfruttamento della risorsa energetica fotovoltaica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità di carico" del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

CONSIDERATO che il Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale 2017 del 10 novembre 2017, prefigurando gli scenari a livello europeo e nazionale al 2030 e al 2050, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti FER in relazione agli aspetti del consumo di suolo e della tutela del paesaggio concludendo che 'considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi';

CONSIDERATO che il medesimo Documento ha ribadito che 'Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni e tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti';

CONSIDERATO che, in attesa dell'individuazione delle "aree idonee" il medesimo Documento stabilisce anche il principio che 'Sulla base della legislazione attuale, gli impianti fotovoltaici, come peraltro gli altri impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, salvaguardando però tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale';

CONSIDERATO che ancora in specifico riferimento al "rilievo del fotovoltaico per il raggiungimento degli obiettivi al 2030", e considerato che, in prospettiva, questa tecnologia ha il potenziale per una

ancora più ampia diffusione, occorre individuare modalità di installazione coerenti con i parimenti rilevanti obiettivi di riduzione del “consumo di suolo”;

CONSIDERATO che, nella prospettiva del superamento della legislazione attuale, all’interno della SEN 2017 ‘Si ritiene che sia opportuno, in via generale, un divieto di installazione del fotovoltaico in aree agricole. Si intende in ogni caso avviare un dialogo con le Regioni per individuare strategie per l’utilizzo oculato del territorio, anche a fini energetici, facendo ricorso ai migliori strumenti di classificazione del territorio stesso (es. *land capability classification*)’ e precisando inoltre che ‘Andranno certamente sfruttate prioritariamente le superfici di grandi edifici e di aree industriali dismesse, le superfici adiacenti alle grandi infrastrutture e alle aree produttive e quelle già compromesse per preesistenti attività produttive’;

RITENUTO utile richiamare che il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e Clima stabilisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *“la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”*. (cfr. Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT)”;

CONSIDERATO che, nelle more dell’individuazione - sulla base dei previsti decreti di cui al comma 1, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 - delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili con potenza adeguata al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, **sono considerate idonee** quelle diverse tipologie di aree da individuare secondo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), comma 8, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 nonché, fatte salve queste prime, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO che la diffusa interferenza del cavidotto per linea elettrica con i corsi d’acqua Papanice e Chiaccavia, nonché con l’area boscata Manca di Cane, beni sottoposti a tutela in forza dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, determinerebbe l’alterazione di un sito di grande valore paesaggistico e naturalistico, che “ben rappresenta l’evoluzione da un punto di vista ecologico del territorio crotonese” e come tale riconosciuto “meritevole di tutela ambientale e valorizzazione” dal Quadro conoscitivo territoriale del PSC di Crotona;

CONSIDERATO che, visto il procedimento di vincolo culturale in corso, una consistente porzione dell’impianto ricadrebbe nel buffer di 500 m dal perimetro del vincolo, in area definita non idonea ai sensi dell’art. 20, c. 8, lett. c-quater) del D.Lgs. n. 199/2021 ed in cui - “il rischio archeologico risulta di massimo grado, considerato anche che le tracce più eccentriche riferite al polo religioso risulterebbero estendersi oltre i limiti dello scavo del 2012, come puntualizzato nella relazione tecnica a corredo della succitata comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 3522 del 13.06.2023;

RITENUTO, quindi, che il progetto in questione non sia compatibile con la tutela archeologica, né con la tutela del paesaggio, per tutte le motivazioni sopra espresse, legate in particolare al pieno utilizzo dell’area del Piano di San Biagio e della relativa area boscata, della quale verrebbe pregiudicata la funzione culturale e la fruizione paesaggistico-percettiva a beneficio della collettività;



RICHIAMATO anche l'art. 26 comma 2 del D. Lgs 42/2004 che così recita:

*2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il **procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente;***

CONSIDERATO che, dalla verifica ai sensi della lettera c-quater del c.8 dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, come da ultimo modificato dall'art. 47 D.L. 13/2023, si rileva che l'impianto fotovoltaico in oggetto, **non ricade in area idonea in quanto si rileva l'interferenza diretta** dell'elettrodotto di connessione con il Vallone Papanice detto anche Lampus, ed il Vallone Chiacchiavia (categoria Beni-paesaggistici-art-142-let-c-Fiumi-torrenti-e-corsi-d-acqua-Buffer-150-m).

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, considerato il contributo istruttorio del Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della DG-ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la documentazione integrativa prodotta dalla Società Genera S.r.l. e pubblicata sul sito nel corso del procedimento;

questa **Soprintendenza Speciale per il PNRR,**

per quanto di competenza, ritiene che l'opera in progetto non sia compatibile con le esigenze di tutela, conservazione e accrescimento dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, e per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Genera S.r.l. relativamente al progetto di un impianto fotovoltaico e opere di connessione alla RTN, denominato "San Biagio", della potenza di picco pari a 29,16 MW, da realizzarsi nei Comuni di Crotone (KR) e Scandale (KR).

Il Funzionario responsabile della UOTT n. 10
Arch. Daniele Vadala
(email: daniele.vadala-01@cultura.gov.it)



Il Dirigente del Servizio V – DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



Tramutola Rocco Rosario
Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e Turismo
06.11.2023 13:37:11
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT

